DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO [PROF. FRANCESCO…

Francesco Carrara

DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

Poiché in diversi scritti da me pubblicati io aveva professato nel tema della estraterritorialità del giure penale i principii più larghi e più conformi ai bisogni della giustizia e della sicurezza sociale, era bene a prevedersi che simili convinzioni avrei dovuto riprodurre quando io era chiamato a far parte della onorevole Commissione incaricata del progetto di nuovo Codice penale italiano. E di fatti nel *foglio di lavoro*, dove succintamente raccolsi le mie opinioni sui principali argomenti del giure punitivo nel punto di vista generale per sottoporle a quel rispettabile consesso, io non ascosi qual fosse il pensiero mio sul proposito della estraterritorialità, e ne feci novella professione di fede. Alle mie credenze arrise il giudizio della maggioranza della Commissione, e ne risultò che nel nuovo schema di codice italiano si adottarono intorno alla estraterritorialità

della legge penale principii larghissimi e più estesi assai che non siano quelli accettati dalla maggior parte dei codici contemporanei.

Non ancora cotesti principii hanno ricevuto la loro definitiva redazione dalla sotto-commissione che per gli ordini superiori è incaricata di comporre in iscritto il nuovo progetto: ma le idee che furono discusse ed accettate dalla Commissione e consegnate all'altra perchè le formulasse in appositi articoli erano, se male non ricordo, nel senso che appresso.

Conservare tutte le disposizioni che circa la forza extr. territoriale della legge punitiva già si trovarono accolte nel codice di istruzione criminale di Francia, nel codice penale di Sardegna ed oggi anche di Napoli, e nel codice toscano in quanto alla punibilità degli esteri per certi delitti di pubblico danno, ed alla punibilità dei nazionali per i delitti commessi in estero territorio.

Aggiungerci di più la proclamazione della punibilità in Italia anche del forestiero per i delitti da lui commessi nello stato estero sia contro un forestiero, sia contro un italiano, limitandola però entro le seguenti condizioni e riserve:

1.° che il forestiero delinquente sia venuto tra noi:

2.° che il suo delitto non sia stato giudicato nel luogo dove fu commesso:

3.° che quando trattisi di delitto commesso contro un estero il medesimo sia punibile fra noi con pena superiore a cinque anni di durata:

4.° che nel caso di differenza fra le leggi penali dei due Stati il giudice debba osservare la legge più mite e le condizioni più favorevoli all' accusato; lo che porta evidentemente alla conseguenza che se l'azione nel luogo dove si consumò non era elevata a delitto non possa essere punita fra noi; nè viceversa.

Subordinatamente a questi limiti e condizioni il progetto, o forma delle idee approvate a grande maggioranza dalla Commissione, dovrebbe stabilire che il delinquente estero venuto in Italia si arrestasse; che se ne offrisse la consegna al governo al quale appartiene; e qualora questi ricusasse riceverlo si giudicasse e si punisse dai nostri tribunali.

Ma se tale pensiero piacque alla onorevole Commissione, non piacque peraltro al Cav. Francesco Arabia Procuratore del Re. Questo esimio giurista ne fece appello all' Accademia di Napoli; e là presentando un suo elaborato discorso che poscia ha renduto di pubblica ragione mediante le stampe, prese a confutare virilmente questa teoria che a lui parve di chiamar *nuova*, quantunque avesse un precedente rispettato già da sei lustri nel codice sassone del 1837.

Finchè si fosse trattato di una opinione semplicemente espressa da me in uno scritto, o dalla Cattedra, o in un' Accademia, io non avrei deviato dal mio vecchio sistema: il quale è quello di manifestare le mie particolari convinzioni intorno ai vari argomenti di gius penale in conformità di quanto

a me apparisce verità scientifica, senza occuparmi poscia delle confutazioni che altri ne imprenda, e senza mai impegnarmi in polemiche; lasciando che il tempo e lo svolgimento delle idee maturi la dottrina e venga mostrando da qual lato giaccia le errore.

Ma in questa circostanza io aveva (1) presentato la mia opinione alla Commissione legislativa, e

(1) Per virtù della potenza del vero ci trovammo anche su questo punto in perfetta concordia col Professor Giampaolo Tolomei, senza esserci mai nè veduti nè intesi. Questo sapiente criminalista Professore illustre della Università di Padova, fu con provvido atto del Governo Italiano chiamato a far parte della nostra Commissione nell'autunno decorso. A lui s'inviava il primitivo progetto senza però comunicargli nè il mio foglio di lavoro, nè le modificazioni già fatte dalla Commissione. Ed egli veniva quà recando ai suoi colleghi parecchie importanti osservazioni sul progetto ministeriale che poi furono posto a stampa per uso nostro. Ecco cosa si legge a pag. 7 delle medesime — *Parmi che secondo i principii della pubblica moralità, e se vuolsi eziandio della pubblica sicurezza e dell'ordine giuridico, sarebbe buono di applicare anche in questo caso le sanzioni penali. Come rimanere indifferenti all'aspetto di uno scellerato, che avendo commesso all'estero gravissimi misfatti, venga sul territorio del Regno d'Italia, e vi goda sicuro refugio? Qualunque sia il principio che si accolga per fondamento del giure punitivo, sia il morale, sia il politico, sia dell'emendamento, sia puranco dell'interesse, verremo sempre logicamente a conchiudere che sarà d'uopo arrestarlo, ed offrirne la consegna al paese sul cui territorio si è fatto delinquente. Che se abbia commesso delitti in paesi*

forse alcuni degli illustri giureconsulti che la compongono l'avevano accettata per le mie argomentazioni. In questa situazione su me gravava la responsabilità del fatto ed a me incombeva l'onere di difenderlo. E sarebbemi sembrato viltà il tacere e difetto quasi di reverenza a quel sapiente consesso o deserzione vituperosa. Mi sono pertanto creduto nel dovere di meditare seriamente

esteri diversi, ne farei l'offerta al paese nel quale lo commise per ultimo.

Da un canto la fraternità degli stati tra loro, dall'altro la facilità e la rapidità delle comunicazioni e dei passaggi dall'uno all'altro paese, domandano alla moderna civiltà, che la sanzione penale non si abbandoni. Ond'è che se per avventura lo stato a cui sarebbe da farsi l'offerta della estradizione, non l'accettasse, non pertanto sarebbe da colpirsi di pena il malfattore. Lo si ripete — l'Italia non è l'asilo dei malvagi —. *Che se la estradizione venisse chiesta dall'estero, tanto meglio, la consegna non dee ritardarsi. Ma si terrà tale sistema per tutti indistintamente i delitti? Altro è contemplare un principio colla mente, altro seguirlo nella pratica attuazione. Il principio che accenno è certo giusto ma deve limitarsi ai delitti più gravi, appunto perchè non solo i minori recano minore nocumento giuridico, ma eziandio perchè l'impressione sul pubblico è tanto minore quanto più lontano è il luogo nel quale furono commessi; ed inoltre perchè alla estradizione si accompagnano di frequente varie difficoltà pratiche, le quali congiunte ai necessari carteggi d'uffizio, producono una perdita di tempo che all'imputato, privato della sua libertà, diviene una pena, la quale potrebbe talvolta superare quella minacciata dalla legge al suo delitto.*

lo scritto del sig. Amaria: e poichè mi è sembrato non trovarvi argomento che reggesse alla critica ho sentito il bisogno di rilevarne gli equivoci.

I. Esordisce l'esimio oppositore da una generalità, rammentando che la soluzione di tutti i problemi di giure penale dipende dal diverso principio che si assume come fondamento del diritto di punire. Le divergenze delle opinioni risalgono a questa prima genesi dello aver preso come base del diritto di punire o il principio dell'assoluta giustizia o il principio dell'utile. Ora secondo lui la teorica che io propugno procede dal riconoscere come base del giure penale il mero principio della giustizia assoluta, posta da banda ogni considerazione dell'utile. Le mie idee che piace all'avversario di chiamare ripetutamente *generose* (lo che suona utopia da romanzo) sarebbero vere se la sola giustizia assoluta stesse a fondamento del diritto punitivo: ma poichè della ragione penale non può darsi ragione solida se non contemplando la causa dello esser suo sotto il punto di vista dell'utile, così sembra al sig. Amaria che il primo difetto, e quasi dissi il peccato originale della teoria che egli chiama *nuova*, stia nello assidersi sopra il mero principio della giustizia assoluta che è ormai reietto da tutte le scuole.

Ora chi legga nei processi verbali della Commissione come la *nuova teorica* trovasse gagliardo appoggio nell'adesione dell'onorevole Mancini,

il quale si riservò di formulare un progetto di articolo in senso più largo sulla punizione degli esteri per i delitti commessi all'estero, e chi rammenti ciò che a tutti è notorio, vale a dire che quello illustre e profondo criminalista fu sempre oppositore contro il celebre Mamiani della dottrina della giustizia assoluta, bisognerà bene che incominci a dubitare sulla verità di questo postulato del nostro contradittore. E difatti io verrò tra poco mostrando che la dottrina accolta dalla Commissione non ha la sua sola radice nell'assoluta giustizia, ma ben'anche la trova, e senza meno gagliarda, nel punto di vista della utilità.

Ma innanzi tutto sento il bisogno di protestare contro la insinuazione che celasi in questo primo esordio della argomentazione avversaria. Dalla medesima s'indurrebbe che essendo io stato uno dei propugnatori della nuova teoria appartenessi a quella scuola che riconosce come unica base del magistero penale la giustizia assoluta. Questo è un'equivoco. Il sistema che sempre ho professato come quello che credo più vero si esprime con la formula della tutela giuridica. La giustizia finchè è nuda e sola sta in cielo: perchè dessa possa operare qualche cosa per mano degli uomini su questa terra bisogna che ella s'incorni nella umanità assumendo la forma di diritto dell'individuo; nella quale trasformazione l'utile diviene il suo necessario contenuto. La incarnazione della giustizia nella for-

ma di diritto individuale porta per necessario implicito del diritto la potestà di conservare e difendere sè medesimo. Ma poichè il diritto dell' individuo non troverebbe nelle forze disgregate dei singoli la sua sufficente difeso, così il diritto individuale dà origine all' autorità dello stato trasformandosi nuovamente in diritto della società civile. La quale appunto ha per unica sua ragione di essere il bisogno della tutela del diritto individuale; lochè le attribuisce la potestà del *precetto* e del *divieto* susseguita dalla potestà della *coazione* e della *sanzione*. Così l autorità sociale non esiste nè opera per un suo diritto autogenio, ma esiste ed opera come strumento necessario alla protezione del diritto negl' individui; perchè la legge suprema dell' ordine morale nella umanità volle il diritto negl' individui, ed il mantenimento del medesimo per quanto era possibile su questo terra. Così la società esiste, costringe, e punisce *non perchè giustizia sia fatta*, ma perchè la libertà degl' individui sia tutelata, e l' attività di ciascuno si possa svolgere senza inciampo verso il proprio indefinito perfezionamento. Errore dunque gravissimo è il confondere la dottrina della *tutela giuridica* con la dottrina della giustizia assoluta. Fra le due formule intercede un abisso, e già parecchie volte ho dovuto nei miei scritti mostrare quanto sia grande equivoco lo unificarle. Ma qui non mi conviene ritornare in questa dimostrazione che trarrebbe lungi dal mio argomento, mentre tutti coloro che hanno

dato ai miei poveri scritti l'onore della lettura sono in grado di ricordarlo. Basti dunque averne qui fatto richiamo come protesta, e proceda si oltre.

II. Ho detto che quando ancora si volga il pensiero allo contemplazione dell'utile, o congiungendo questo col principio della giustizia sulle orme della scuola eclettica, o accettandolo isolato giusta la dottrina filosofica di Elvezio tradotta da Bentham nella ragione penale, non sussisteva altrimenti l'asserto dell'avversario, vale a dire che la nuova teoria non trovi nell'*utile* appoggio nessuno.

Qui tutto dipende dal bene chiarire cosa s'intenda per utile nella punizione dei colpevoli. Certamente un governo mercante (se di tali ve ne sia) verrà a dirvi recisamente — cosa importa a me se quello straniero che ha qua trosportato i suoi lari è un ladro che fece deserte in patria le casse affidate alle sue mani rapaci? Tanto meglio per noi: schiudiamogli tutte le porte, siamo a lui prodighi di buon viso, poichè quell'oro rapito venne a spandere nel nostro paese. Cosa importa a noi se quello straniero è un micidiale? Tanto meglio per noi; chè desso trapiantatosi quà ci darà generazione di uomini forti e maneschi che ci foranno temuti dai nostri vicini. Coso importa se colui è un bancarottiere doloso? Tanto meglio per noi; chè desso porterà quà le merci sottratte ai suoi creditori e ce le potrò vendere a

mercato migliore. — Di questa guisa intendeva l'utile il fondatore di Roma. Quando Romolo ergendo in asta sul monte Aventino e ponendo in cima a quella la effigie di un' aquila rapace chiamò tutti i ladroni dei circostanti paesi ad accorrere sotto la sua bandiera, egli intendeva l'utile per questo modo. A me correte (ei diceva) io vi farò ricchi e felici purchè siate forti: noi invaderemo le terre dei nostri vicini, e col frutto di quelle faremo lauta la mensa: noi trarremo in catene le genti più deboli, e le costringeremo a lavorare per conto nostro: noi ghermiremo violentemente le donne degli altri, e ne faremo la delizia dei nostri talami. Ecco una forma dell' utile come pur troppo s' intese nei tempi pagani.

Ma quando si parla di *utile* nel rapporto della giustizia penale non può intendersi in siffatto senso codesta parola: chè davvero nessun utile materiale ricava una città col diradare la sua popolazione e col sobbarcarsi all' alimento dei rei costretti nelle prigioni. E noi crederemmo di fare gravissimo oltraggio al nostro riverito oppositore se energicamente non protestassimo pei primi non potersi l' utile intender da lui in questo riprovevole senso. No: non è questo l' utile che si prefigge raggiungere la società col punire i colpevoli. L' utile della giustizia punitiva è immediatamente tutto morale; e se raggiunge un effetto materiale, questo si estrinseca nella protezione del diritto, che è quanto dire nel mantenere in tutti i consociati il libero esercizio delle attività in-

dividuali. L' utile che il nostro oppositore riconosce nella giustizia penale e che pone innanzi ai giudici quando come Procuratore del Re li sprona alla condanna degli accusati, è quello della protezione dei buoni cittadini avverso nuovi delitti; il danno che egli minaccia come conseguenza della impunità del colpevole è il pericolo che il facinoroso imbaldanzito proceda ad altri reati, ed è il *mal' esempio*, sprone terribile agli uomini di maligne tendenze a manomettere ogni privata e pubblica sicurezza. Ecco l' utile della pena: ecco la ragione del fenomeno per cui il male di un' individuo si converte in bene di tutti; perchè a tutti con ciò si restituisce la tranquillità ed a prò di tutti si rimuove il pericolo imminente del malo esempio. E se così è (come da nessuno si può impugnare) resta unicamente a vedere nella questione che ci occupa, se il delitto commesso dallo straniero in estera terra produca o no un danno di malo esempio al nostro paese che meriti il provvedimento di una repressione.

Ciò non sembra al sig. Ananìa perchè il delitto essendo commesso all' estero non ne furono testimoni i nostri concittadini, e ciò vale per lui come se dovesse essere tra noi perpetuamente ignorato. Ma questa è una ipotesi contraria alla realtà delle cose: poichè non è vero che onde sorga il malo esempio debbano i cittadini aver veduto cogli occhi propri il delitto; e non è vero che il miasma corruttore emanato dalla impunità si limiti alla terra dove il delitto fu consumato nè

si estenda fra noi, quando procedesi (notiamolo bene) come noi procediamo nella ipotesi che il delinquente estero sia quà venuto.

Certamente quando si propone di procedere in contumacia contro di uno straniero bisogna trovare oltra forma di pericolo: bisogna trovare un danno che ci ferisca direttamente, o perchè siano state manomesse le persone dei nostri cittadini, o perchè sia minacciata la vita politica o la vita economica del nostro stato. Ma quando si procede nella ipotesi di delinquente che fatto baldanzoso dalla raggiunta impunità venga a godere fra noi i frutti del suo delitto, è impossibile negare che in questa situazione siavi un danno di altra forma, vale a dire il danno politico del malo esempio ai nostri cittadini, reale, presente, gravissimo, e che altamente reclama il provvedimento immediato di una repressione penale quando trattisi di gravi delinquenze. Io dico anzi che questo tristo effetto del malo esempio sarà più pernicioso fra noi di quello noi sia nel paese dove fu commesso il delitto.

Là si vide il delitto, e se ne allarmarono i cittadini: ma il delinquente scomparve: e la sua casa muta e deserto fa testimonianza di un esilio; e questo esilio è pure una forma di espiazione agli occhi di coloro che non essendo testimoni della indifferenza del profugo si rappresentano alla immaginazione una serie di dolori nell'abbandono della terra natale, dei propri cari, delle proprie abitudini. La legge agli occhi di co-

storo ha già esercitato una repressione quando ha costretto il delinquente a fuggire; questi non apparisce colà completamente impunito.

Non così avviene nel luogo dove il colpevole ha trovato ospitale ricetto. Quì è che si svolge il pericoloso spettacolo del colpevole che gavazza e gioisce, fatto ricco e felice per le sue scelleraggini. Quel mercante che fece bottino a danno dei suoi creditori; quel violento che rapì la donzella per dare sfogo alle sue brutali passioni; quel domestico che pose a sacco la casa dei suoi padroni, non ebbero che a varcare il confine e recarsi tra noi. E quà li vedremo tutti lieti del frutto di enormi delitti menare agiata e tranquilla una splendida vita. Qual'è la lezione che apprendesi da cotesto fatto? Evidentemente il mercante, il servo, ed ogni altro italiano al quale sia venuta in uggia una vita povera e laboriosa, e che già nell'anima disonesta senta agitarsi il serpe della tentazione, dall'esempio di costoro che la mercè di un fortunato delitto passeggiano baldanzosi le nostre vie insultando alla loro miseria e deridendo la legge e le vittime che hanno fatto, apprenderanno come si possa rompere guerra al dovere e alla giustizia e farsi ricchi e sicuri. Ponete un istante che qua sia venuto un domestico onusto del bottino involato ai padroni a far mostra dell'oro e delle gemme sottratte, gozzovigliando nelle taverne coi pari suoi. Potrete voi non tremare per voi medesimi se un giorno vedete il vostro domestico in compagnia di costui? Non vi turbe-

rà egli il pensiero che il vostro domestico possa sentirsi acceso dal desiderio d'imitar quell'esempio? Esaminiamo i fatti nella loro realtà, e la utopia sarà dalla parte di chi vuole affermarli innocui, e non di chi ne presenta i danni gravissimi. No: il malo esempio non si esercita soltanto sull'animo di coloro che sono spettatori della esecuzione del delitto, ma si sviluppa più energico e più gagliardo in coloro che veggono splendidi e fortunosi i benefizi della malvagità. Il sesso non si corrompe perchè vegga lo spettacolo delle laidezze altrui, ma si corrompe perchè vede menare vita sfarzosa a quelle che venderono il proprio pudore. Sia commesso ove si vuole il delitto niente ciò monta allo scopo del malo esempio. Questo non è il risultato del mero momento delittuoso; è il risultato dello spettacolo di un cangiamento di stato e di una felicità in apparenza tranquilla conseguita col mezzo di azioni scellerate.

Pongasi pure dunque da banda la prima parte della *nuova teoria* che anch'essa è bersaglio degli obietti avversarii. Non si guardi soltanto la prima parte del nostro progetto che appella ai delitti commessi dallo straniero all'estero a danno di un italiano. In questa prima ipotesi del nostro articolo non più si tratterebbe di solo danno mediato. Sarebbe ucciso un italiano dallo straniero; sarebbe dallo straniero rapita la figlia dello italiano mentre viaggiavano per colà. E qui il danno immediato sarebbe tutto nostro: e qui l'utile del punire si esprimerebbe nel concetto della

protezione dei nostri sudditi: e se quel micidiale o quel rapitore dovesse trovare asilo o ricovero in questa Italia che offese nella persona dei suoi cittadini, solo perchè invece di fabbricare un miserabile pugno di monete italiane svaligiò un privato o manomesse la persona o il pudore di privati italiani, male potrebbe dirsi che siffatta tutela del delinquente fosse richiesta dalla dottrina dell'utile. Ma anche nel secondo caso del delitto commesso a pregiudizio dello straniero, se può scomparire il danno immediato nostro, vi è però tanta copia di danno mediato quando il colpevole sia venuto a presentare ai nostri cittadini il dramma della fortuna che accompagna il delitto, da rendere insostenibile affatto la tesi della mancanza di utilità nella punizione.

Quando il nostro oppositore dall'alto della sua tribuna chiede la punizione di un delitto sul quale scorsero parecchi anni; quando ei la chiede a carico di un colpevole emendato e corretto; quando ei la chiede a fronte degli offesi che ormai completamente indennizzati gridano pace e perdono; qual è desso l'utile che egli addita ai magistrati come conseguente alla punizione, quale è il danno che egli minaccia come conseguente alla impunità? Anche una volta lo ripeto: la ragione del punire sta nel malo esempio ed in niente altro più che nel pericolo del malo esempio. E questa suprema ragione ricorre palpabile nella ipotesi da noi contemplata del delinquente estero che sia venuto a godere tra noi i velenosi frutti

del suo impunito delitto. Queste non sono idee *generose*, nè sogni di romanziere. Sono realtà della umana vita: nè per fermo è una visione ascetica il desiderio che la bella Italia non facciasi nido di tutti i briganti di Europa.

III. Ma la *giurisdizione* (obietta il nostro avversario) la giurisdizione per conoscere di un fatto avvenuto all'estero fra persone estere, donde la trarrete voi, da quale elemento trarrete il modo d'investirne i nostri magistrati? Codesto obietto colpirebbe la questione nella sua radice se avesse saldezza; ma saldezza veramente non ha.

In primo luogo io vorrei che il sig. Abarbia indirizzasse uguale domanda al codice francese di istruzione criminale (art. 6) al codice toscano (art. 5, §. 1) al codice sardo (art. 7); i quali tutti ammettono la giurisdizione dei tribunali criminali sopra fatti commessi da stranieri in terra straniera. Il sommo principio giurisdizionale che la legge punitiva possa colpire ancora i delitti commessi all'estero dallo straniero è ormai riconosciuto dalla maggior parte dei codici contemporanei.

Ma qui si risponde che in cotesti articoli si contemplano casi di speciale gravità: ed io replico che codesta risposta è un paralogismo. Già mi adatterei molto male a considerare come caso più grave la fabbricazione di pochi franchi italiani, e caso meno grave la strage di parecchi cittadini italiani o la rovina completa di una

nostra famiglia. Prescindendo da ciò torno a dire che quella risposta è sofistica, perchè confonde due termini che non hanno niente che fare l'uno con l'altro; lo che in buona dialettica non è permesso.

Altro è cercare se abbiasi giurisdizione a conoscere di un fatto, o se questa cessi in ragione della località; altro è cercare se convenga o no di esercitare tale giurisdizione. La gravità maggiore o minore del caso può essere considerazione apprezzabile nel calcolo della *convenienza* di esercitare la giurisdizione: ma non è ragione che per sè valga a farla nascere dove non è.

Io vorrei ancora che il sig. Arabia rivolgesse i suoi dubbî sulla giurisdizione al codice sordo, che all'art. 8 ordinò la persecuzione di altri delitti esteri quando fossero consumati entro un mezzo miriametro dalla linea di confine del territorio. Nè una seconda volta accetterei come buona la replica che mi si volesse dare osservando che quella disposizione sarda estende la giurisdizione nostra soltanto mezzo miriametro al di là del confine. Poichè una seconda volta ripeterei esser vizioso questo modo di ragionare, mentre rispondesi con un argomento di convenienza alla questione di principio.

O si può ammettere come principio che i tribunali criminali di uno stato abbiano competenza per conoscere dei fatti avvenuti al di là dei limiti del territorio; o questa competenza si nega. Se ella si nega non potremo conoscere nè della

grassazione, nè della falsa moneta, nè della cospirazione, perchè al difetto di competenza niente avvi che possa supplire. Se la si nega; tanto essa manca nei due miriometri quanto nei dieci: perchè tanto è straniera la prima spanna del territorio straniero quanto la ultima lega. O la giurisdizione si ammette in principio come possibile; ed allora la disputa sarà unicamente di convenienza ed opportunità. Il legislatore dovrà esaminare se a lui convenga di esercitare più oltre o più addietro tale giurisdizione; o se gli convenga di esercitarla per sei casi, o piuttosto per dieci. Ma quando nel suo esame del tornaconto politico egli abbia giudicato opportuno di esercitare quella giurisdizione anzichè farla tacere, non potrà esservi alcuno che lo rimproveri di avere usurpato una giurisdizione che non aveva.

Anzi dirò di più che se potrebbe nascere qualche dubbio sulla giurisdizione in quelle disposizioni di altri codici (1) i quali stabilirono si procedesse contro lo straniero IN SUA CONTUMACIA per certi fatti commessi all'estero, assai minor dubbio può nascere nel progetto nostro il quale pone per base e condizione primaria della punibilità questo fatto importantissimo che il delinquente estero sia *venuto fra noi*. Questa circostanza capitale non bisogna dimenticarla, nè far sem-

(1) Il codice di Wurtemberg art. 4 — Hannover del 1840 art. 3 — Hesse del 1841 art 5 — Baden art. 5 e 6 — Austria art. 32 — Zurigo art. 2.

biante di credere che noi vogliamo vestire da cavaliere errante la giustizia italiana, e mandarla in giro negli altri paesi a cercare i colpevoli da punire.

Noi per condizione della nostra dottrina poniamo il fatto della presenza del colpevole straniero in Italia. E questo è un fatto indubitatamente causativo di conseguenze giuridiche per le più certe e più sicure regole di diritto universale. Quando si sindaca un forestiero per fatti commessi all'estero mentre ei non pose il piede sul territorio nostro, fra lui ed il nostro stato non anco intercede verun rapporto giuridico che varchi le norme del puro diritto internazionale. Ma quando il forestiero è venuto qua, i rapporti fra lui ed il nostro stato non più rimangono nella semplice sfera del diritto internazionale privato, o semiprivato. Egli col fatto spontaneo di recarsi tra noi ha posto in essere un quasi contratto, in virtù del quale mentre da un lato acquista diritto alla protezione delle nostre leggi, dall'altro lato si è sottoposto alla forza delle medesime. E se queste a lui dicono che egli non potrà approfittare della nostra ospitalità traune sotto la condizione di render conto di certi gravi misfatti che egli abbia anteriormente commesso e non anco espiato nella sua patria, egli potrà esser padrone *a priori* di non venire; ma quando è venuto si è soggettato a questa come a tutte le altre leggi del nostro reame.

Per ultimo io vorrei che i suoi dubbi intorno al difetto di giurisdizione volgesse contro il codice sardo in quanto all'art. 8 dispone che lo straniero possa essere punito qua per un furto violento commesso all'estero *anche a cento leghe dal nostro confine* ed anche a danno di uno straniero tutta volta che egli sia venuto quà con i denari rubati. Evidentemente il legislatore sardo a lui risponderebbe che la sua giurisdizione ei la desume dal *fatto della presenza* quà dello straniero delinquente. Nè può essere ragione di divario l'avere lo straniero delinquente tuttora in suo possesso il denaro rubato o averlo tutto consunto, perchè l'azione penale non è la rivendicazione di *una cosa* ma la perseeuzione di una persona, e perchè non è il denaro estero quello che turba la pace nostra ma l'ambiente pestifero che porta seco dovunque vada il delinquente impunito. Se piacque al legislatore sardo aggiungere cotale condizione, ed alla onorevole Commissione non è piaciuto ripeterla per la sua insignificanza giuridica e per le difficoltà che può generare; se piacque al legislatore sardo dettare quel precetto per il solo furto violento, ed alla Commissione è piaciuto proporlo anche per altri reati di uguale o di maggiore gravità, ciò nulla monta sul dubbio cardinale della recognizione del *principio* di competenza. La sostanza è che già il codice sardo aveva riconosciuto come principio giurisdizionale la facoltà di giudicare in Italia un delitto commesso all'estero dallo straniero

senza alcun danno dello stato o dei cittadini nostri, come conseguenza del *fatto* della volontaria presenza dello straniero fra noi. Non è dunque, ripeterò anche una volta, una *nuova teoria* quella che lo spinsi innanzi: essa non è che lo allargamento di una regola sanzionata dal codice sardo e riprodotta nel codice sardo-napoletano, allargamento che trova esuberante ragione nella uguaglianza od anco soverchianza di gravità nei delitti sui quali esso è caduto. Che se il codice napoletano del 1819 non aveva uguale disposizione, sa benissimo il mio egregio oppositore che anche a Napoli erasi estesa la giurisdizione penale sopra lo straniero per delitti commessi all'estero in forza della legge del 14 ottobre 1845.

La giurisdizione dei tribunali nostri in virtù del fatto della presenza fra noi del colpevole, nasce rispetto ai delitti onteriori dalla stessa radice dalla quale nasce nei nostri tribunali la competenza a conoscere a danno dello straniero di tutti gli atti costitutivi di rapporto obbligatorio pei quali siasi antecedentemente vincolato nella sua patria. Non si dubita (ripeto ciò che già dissi nelle mie osservazioni alla onorevole Commissione) non si dubita che se un inglese ha contratto un debito verso un inglese e poscia si è ricovrato tra noi, il creditore possa perseguitarlo avanti i nostri tribunali e che questi siano competenti a costringerlo allo adempimento, quantunque il fatto obbligatorio sia noto all'estero ed anteriore al nuovo domicilio eletto dal debitore.

E si dubiterà che se quell'inglese non già reclama per una meschina somma imprestata, ma per un figlio ucciso, per una figlia rapita e violentata, per un patrimonio carpito, i tribunali nostri non abbiano più competenza? Si potrà giudicare della cambiale *vera* e non della cambiale *falsa!* Il fatto obbligatorio generò il debito di renderne conto sì nell'una ipotesi come nell'altra: il tribunale in faccia a cui si debba rendere codesto conto si determina dal fatto successivo della dimora scelta in uno stato piuttosto che in altro.

IV. Ma questo argomento apparve specioso al cav. Arabia. Troppo, egli dice, è diverso il caso di chi abbia all'estero contrattato, ed il caso di chi abbia all'estero delinquito, perchè nel primo caso il contraente estero può avere avuto in vista appunto i beni e gli assegnamenti che il suo debitore aveva in Italia sperando in questi la guarentigia del suo contratto. E qui mi duole di dovere denunziare anche una volta come vizioso questo modo di argomentare. Quando si vuol combattere un argomento di analogia desunto da una regola generale, è falso ragionamento quello di chi la regola generale vuole costringere nei limiti di una eccezione per farsene arme a confutare la proposta analogia. E chi ha detto al sig. Arabia che la regola generale da noi invocata della competenza dei tribunali nostri pei contratti fatti all'estero dagli esteri quando si trovino presso di noi abbia la sua ragione di es-

sere, e molto meno i suoi limiti, nella ipotesi del debitore che abbia beni in Italia o che abbia qua i suoi assegnamenti? E chi ha detto che codesta giurisdizione abbia radice nella esistenza in Italia di beni pertinenti allo straniero, o nella *presunta volontà dei contraenti*? Niente di ciò. La competenza civile sullo straniero nasce anche quando il creditore non vanta una *convenzione* espressamente stipulata fra lui ed il suo debitore, come avviene nel caso del legatario che desume i suoi diritti da un testamento, o nel caso di un danneggiato che desuma i suoi diritti dal fatto dannoso Non è una presunta volontà delle parti quella che genera la giurisdizione dei tribunali sullo straniero: è il fatto della presenza della persona obbligata, per il quale essendosi questa condotta sotto la mano di un dato tribunale non può disconoscerne la competenza quando lo chiama a render conto degli obblighi contratti sebbene anteriormente ed altrove. Come non potea tollerarsi dalla giustizia civile che un debitore col porsi in viaggio evadesse in perpetuo l'adempimento delle obbligazioni contratte, così non può tollerarsi dalla giustizia penale che l'autore di gravi delitti col porsi in viaggio possa delinquere in tutti gli Stati di Europa ed in tutti evadere la punizione. Se non vi è ostacolo giuridico a riconoscere la giurisdizione nei termini del primo caso, non vi può essere ostacolo a riconoscere la giurisdizione nei termini del secondo caso; nel quale anzi si deve ammettere più

volentieri perchè alle considerazioni di puro ordine privato che la consigliano in quello, si congiungono in questo considerazioni gravissime di ordine pubblico.

Ma il calcolo relativo della importanza come il calcolo della diversità di effetti che intercede fra una sentenza civile ed una sentenza criminale non hanno significanza logica sulla questione di competenza: la quale essendo radicale non può subire l'influsso di considerazioni empiriche. Si può egli ammettere, oppur si deve negare che i tribunoli di uno stato abbiano giurisdizione sopra il forestiero che è venuto nello stato medesimo? Nessuno lo impugnò mai. Si può egli ammettere o si deve invece negare che tale giurisdizione autorizzi i tribunali di uno stato a chieder conto al forestiero anche dei fatti anteriori allo sua venuta, e costringerlo a subirne le giuridiche conseguenze? Anche questo si ammise sempre per la pratica universale, ed è una logica irrecusabile deduzione dell'ammissione del primo punto e del principio costante che le leggi di competenza sono sempre retroattive. Sulla questione di giurisdizione a niente pertanto approdo che la sentenza da proferirsi conduca od uno o od altro modo di esecuzione. Ciò può riguardare le forme applicative del principio, ma non può far vacillare il principio. Ed ecco come lo affastellomento di argomenti sconnessi coi quali si circonda di un prestigio apparente una bella orazione, somigliano un pugno di polvere gettato negli occhi. Essa turba un istante la vista; ma

chi lo sottopone ad accurata analisi non trova che atomi.

V. Ma voi vi contradite (prosegue il nostro oppositore) voi siete illogici perchè al fine di punire lo straniero esigete che il fatto fosse dichiarato delitto, e come tale punito nella terra dove venne commesso. Per essere conseguenti al vostro principio voi dovevate punire anche quei fatti occaduti in estera terra che non sono nè proibiti nè puniti colà, poichè tanto esigeva il bisogno assoluto di amministrare giustizia.

E qui davvero noi confessiamo di non comprendere al netto quali siano le idee che ci appone il sig. Abaria, nè quale la dottrina che ci vuole imprestare. Già dissi testè che del principio della giustizia assoluta io gliene faccio un regalo nella presente questione e sempre. La punibilità di un fatto su questa terra non può mai da nessuno che non sia eminentemente tiranno ammettersi, senza il presupposto di una legge promulgata che lo proibisca e lo dichiari delitto e minacci una pena avverso chiunque si attenti commetterlo. Quando noi diciamo potersi in certi casi ed a certe condizioni punire tra noi il *delitto* commesso all' estero dallo straniero, è un contenuto logico della nostra tesi che trattisi di *delitto*. Ma delitto non può essere un fatto se nel luogo dove fu commesso non era dichiarato tale, e come tale punito. Senza ciò non può imputarsi da nessun tribunale. Non è più questione di *com-*

petenza, è questione d' *imputabilità*. E l' imputabilità di un' azione deve nascere *contemporanea* al momento dell' azione: e quando un fatto nacque lecito in faccia alla legge che lo dominava, e conseguentemente non imputabile, non può ammettersi una imputabilità postuma nascente dal nuovo fatto consecutivo della emigrazione. Noi non ci siamo dunque contradetti quando abbiamo richiesto che il fatto dello straniero fosse nodelitto secondo la legge ove nacque. Non ci siamo contradetti perchè non riconoscendo diritto di punire quel fatto nell' autorità dello stato che non lo aveva proibito, non era possibile immaginare una giustizia *suppletoria* che si esercitasse sull' estero *presente* dallo stato vicino.

D' altronde che vi ha egli di nuovo in codesta condizione? Non è dessa lo conseguenza dello effato generale *locus regit actum*, il quale come procede nei fatti meramente civili, così vuole ragione che proceda nei fatti penali? Se il francese che riscossi in Italia viene intimato innanzi ai tribunali nostri dal francese che lo perseguita per ottenere il legato a lui dovuto per testamento, o la prestazione procedente da un contratto, od altro simile, il tribunale nostro bisogna bene che per amministrare giustizia esamini quel contratto e quel testamento: a tale esame egli deve istituire al confronto della legge straniera e non della nostra: e se cotesto esame gli mostro che quel foglio non è secondo la legge del luogo nè valido contratto nè valido testamento, gli è forza scio-

ghere il forestiero dalla persecuzione diretta contro di lui, come gli è forza scioglierlo nell'altro caso da ogni penale responsabilità se trova che il fatto obiettato non sia delitto per la legge del luogo. Io non credo vi possa essere un fautore tanto esagerato della giustizia assoluta che osi pretendere di sostener valido un testamento se non è conforme alla legge del luogo che lo autorizza, nè di affermare punibile un fatto se dove nacque non esisteva legge che lo vietasse. Sicchè il preteso argomento *ab absurdo* che qui si reca contro di noi è egli medesimo in sè stesso un assurdo. Chi medita il ragionamento avversario o pag. 7 comprende agevolmente come tutto il bisticcio delle tre coscienze, che là si pone, non sia una deduzione del principio nostro ma una creazione fantastica del nostro oppositore diretta al fine di poterci rinfacciare siffatto bisticcio che mai non immaginammo. Sostenere che un'azione quando è *riconosciuta per delitto* dalla coscienza concorde di due popoli si punisca da entrambo senza riguardo allo essere commessa sopra l'uno o sopra l'altro territorio è la tesi nostra: affermare che un popolo debba proclamare delitto un'azione perchè un altro popolo la riconosce tale, è uno idea tutta del contradittore che a torto ei impresta e che noi non accettammo nè accetteremo giammai. Considerata la differenza delle religioni e dei costumi è appena sostenibile la universalità di una unica *coscienza morale* nei varii popoli; tanto è lungi che possa affermarsi

la universalità di un'unica coscienza politica. E quando si parla di delitto e non di semplice vizio è la coscienza politica e non la mera coscienza morale quella che guida il legislatore. Un principio supremo ed assoluto dirà a tre diversi popoli che compete all'individuo un diritto e che un determinato fatto è una violazione del medesimo. Ma qui finisce il principio comune. Quando i tre popoli scendono a contemplare se quel diritto debba essere protetto e la sua violazione impedita o con un magistero di mera coazione e prevenzione, od anche con un magistero di sanzione penale; ovvero se il magistero di sanzione debba esercitarsi con maggiore o minore severità; allora entrano in azione le condizioni differenti di quei popoli, secondo le quali sempre tenuto fermo il principio della tutela giuridica risulta più o meno necessaria la sanzione o più o meno necessaria la severità della medesima. Ecco come la legge che in Toscana punisce l'omicidio con dodici anni, che in Napoli lo punisce con venti anni, e nel regno sardo lo punisce o vita, sono tre leggi ugualmente *giuste* perchè riconosciutosi da tutte loro il principio che il diritto dell'uomo alla vita deve essere tutelato con sanzione penale, attuano cotesto cardine modificando la sanzione secondo i bisogni dell'indole e costumi delle respettive genti.

VI. E qui ci si para innanzi un altro argomento (col quale inavvedutamente per certo e

non a malizia) si modifica radicalmente dal contraddittore il concetto da me proposto alla Commissione e dalla Commissione accettato, traendone confutazione che lo fa approdare all'assurdo. Se l'Italia (egli dice) adotta la *nuova teoria* non potrà certamente dolersi che la teoria stessa si adotti anche in Persia; anzi dovrà ciò lodarsi come cosa giustissima. Or bene in Persia l'adulterio è punito di morte: consentirete dunque che un italiano recatosi in Persia dopo aver tentato un adulterio in Italia sia colà colpito di morte?

Non vi è cosa tanto facile in qualsisia disputa quanto quella di dare ad un avversario la taccia di assurdo col fargli dire quello che non ha mai immaginato. Io proclamai sempre e nei miei scritti e alla Commissione il sacro principio della prevalenza della pena *più mite* fra le due concorrenti leggi penali. La concordai tanto da ammettere, come ragione voleva, che se in uno dei due paesi l'azione non fosse delitto la punizione dello straniero dovrebbe sempre cessare. Appo ciò, come è egli possibile prevedere lo assurdo che ci appone il contraddittore? Se in Persia si ripete la nostra legge estraterritoriale l'italiano colà accusato di tentato adulterio non correrà pericolo nessuno di vita, perchè mostrerà la pena dell'adulterio non elevarsi nel luogo ove fu commesso a quel grado al quale lo mantiene la gelosia feroce degli orientali.

Lo stesso ripeto contro l'obietto che si eleva in proposito del duello. Se la legge di un paese

non punisce il duello e la legge di un altro paese ossequente ad un vecchio e barbaro pregiudizio giuridico si spinge a punire come premeditato l'omicidio in duello, il conflitto delle due legislazioni concorrenti, dovunque si venga ad esercitare una giustizia estraterritoriale, si dirimerà con la non punizione o con la pena più lieve.

VII. Ma (dirà l'oppositore) non vedete quale impaccio vi arrechi la ricerca delle leggi straniere; quali difficoltà la procedura intorno ad un fatto che si consumò in lontane regioni? E queste io rispondo sono ombre vane, e non possono frapporsi come ostacolo al magistero penale per la loro possibile vincibilità.

Anche quando si presenta ai magistrati italiani un testamento celebrato a Pietroburgo, od a Londra per la sua esecuzione, forza è che i magistrati italiani portino attento studio sulle leggi russe od inglesi: nè mai per questo nacque sgomento alla loro sapienza, nè mai per questo si ritrassero dallo amministrare giustizia.

In quanto poi alla difficoltà delle procedure la futilità di cotesto obietto è così palpabile che lo si ritorce contro lo stesso contradittore. Voi ammettete col codice francese, col vostro codice sardo, colle vostre leggi napoletane che si possa quà procedere contro un inglese che abbia a Londra fabbricato qualche franco italiano, o cospirato contro lo stato, e vi accingete a compilare il processo senza l'aiuto dello straniero offeso che

ne porti querela e che venga pronto con la indicazione dei testimoni dai quali si possa attingere la prova del maleficio. E pure malgrado ciò non vi sgomentate per la difficoltà del procedimento, e ordinate che contro lui si consumi la istruzione ed il giudizio per un delitto che non ha traccia nel nostro territorio. E poi v'infingete di sgomentarvi a formare un processo contro un colpevole che è caduto in vostra mano e che potete sottoporre a talento vostro a legittimi interrogatorii; mentre il più delle volte verrà ad aiutarvi l'offeso querelante, pieno di zelo e ricco di positive notizie. E poi dite a noi che non siamo logici!!! Per esser logici bisogna seguire nettamente o l'uno o l'altro dei due opposti sistemi: o bisogna con certe Nazioni professare recisamente la massima di non volere conoscer mai niente di quanto accade fuori del territorio per parte degli esteri: o se si accetta la persecuzione di uno straniero per ciò che fece nella sua patria quando il suo fatto si strinse nella fabbricazione di poche monete od in un patto fermato fra occulti cospiratori che non venne poi ad alcuna attuazione nel vostro territorio, la logica impone che si accetti la persecuzione dell'estero quando il suo fatto si estese alla rovina di un patrimonio, alla strage del proprio simile, o ad altre gravissime scelleratezze.

La legge deve sanzionare quello che crede utile alla tutela del diritto: quando ha dettato le sue sanzioni esso ha fornito il compito suo. Se

le contingenze del caso faranno in guisa che più rara e difficile sia l'applicazione effettiva del suo disposto non ne avrà colpa la legge, ma la forza superiore degli eventi; e il legislatore sarà tranquillo nella coscienza di aver fatto quanto potevasi dal canto suo, lasciando la cura del resto alla provvidenza; la quale non sempre permette che sorrida fortuna alle umane malvagità. Anche fra i delitti commessi fra noi ve ne ha taluni di così difficile prova (come a modo di esempio il procurato aborto) da non rendere esagerato l'asserto che forse di quanti ne accade se ne punisce appena l'uno per cento. Ma che perciò? La difficoltà di raggiungere la prova e la prevista rarità della condanna è dessa ragione che basti perchè il legislatore proclami la impunità di certi delitti?

VIII. Neppure è più solida l'altra obiezione che si desume dal preteso *diritto acquisito alle procedure* a cui si dà col Bentham il nome di diritto aggettivo. Qui io protesto che non ammetto questo diritto acquisito alle procedure penali. Non lo ammetto perchè non si ammise in pratica mai da nessuno. Si giudicano oggi col metodo dei giurati e col sistema dell'intima convinzione delitti che furono commessi in tempi e provincie dove vigeva altra forma di tribunale ed altro regime di prove. E se nel 1868 la giuria si abolisse in Italia nessuno penserebbe a convocare nel 1870 i giurati perchè si trattasse di delitto commesso

nel 1867. Il diritto *acquisito* ad una procedura se fu un'idea generosa di qualche filosofo non si accettò mai dalla pratica universale; che invece proclamò tanto nelle materie penali quanto nelle civili dover sempre le leggi di procedura regolarsi secondo il tempo del giudizio, e non secondo il tempo del fatto da giudicarsi. E sappiamo pur troppo quale applicazione severa siasi fatta recentemente tra noi di cotesto principio da un tribunale meritamente rispettabile e rispettato, quantunque in quel caso la *quantità della prova* fosse *condizione della pena* anzichè vera *forma di procedura*.

E chi mai ad un cittadino di paese dove si avesse il giuri nelle cause civili o un tribunale di Scabini composto di nove giudici darebbe ascolto, quando venuto tra noi e quà perseguitato dal suo creditore per una cambiale pretendesse che del suo debito si giudicasse dai giurati, o da nove giudici, o da un tribunale consolare che quà non fosse; o allegasse essersi dovuto fare la citazione coi termini che usano nel suo paese, e la sentenza renduta con quelle forme?

Se potè un istante dubitarsi in quanto alla sostanza della giurisdizione, non può davvero sorgere serio dubbio in quanto alle forme del suo esercizio.

E poi anche una volta domanderò se in faccia al codice sardo o francese potrebbe lo spagnuolo od il dalmata reo di fabbricazione di moneta o francese o italiana, quando in Francia o in Italia

fosse arrestato, chiedere i giudici magistrati od il terzo appello, od altra simile forma vigente nel luogo dove commise il delitto. La prevalenza delle procedure nostrane è dunque un principio ormai riconosciuto in Italia ed in Francia in tutti quei casi nei quali si ammise la estraterritorialità della legge punitiva. Trattasi di principii non nuovi, ma già riconosciuti, e solo si disputa della loro estensione da caso men grave a casi più gravi.

Ma torno a dire che la inanità di questo obietto risulta evidente dal confronto di ciò che si osserva nelle materie civili. Se il reo *criminis* avesse un *diritto acquisito* alle procedure del giorno e del luogo del delitto, come insinua il sig. Arabia, il reo *debendi* dovrebbe avere un diritto acquisito alle procedure del giorno e del luogo del contratto. Ora che direbbesi di un abitante di Galata che avendo portato in Italia la sua dimora ed ivi essendo perseguitato per una cambiale, ricusasse la competenza dei nostri tribunali e le nostre forme sostenendo dovere essere giudicato da un Cadì e con le forme ottomane? Che direste di altro straniero che quà convenuto chiedesse i giurati nelle cause civili o il tribunale del podestà perchè si trattasse di un contratto del 1780, e via così discorrendo? Non vale distinguere fra materia penale e civile perchè lo essere giuridico delle forme procedurali tiene a dei principii tutti speciali di loro natura e indipendenti da qualsiasi considerazione degli effetti.

IX. Ma le *pene* (prosegue l'oppositore) come potrete voi applicarle? Come adattare quà le pene straniere? La deportazione francese non è la stessa pena della deportazione italiana. Voi vi trovate alla impossibilità di eseguire in Italia la legge punitiva che fu originariamente violata dal delinquente.

Ed anche a questa obiezione ha già dato risposta il progetto nostro con facile ed equo provvedimento, ordinando che i giudici facciano il confronto della penalità straniera e della penalità italiana nel respettivo caso; ed applichino quella penalità italiana che più si avvicina alla penalità straniera in cui sarebbe caduto il delinquente per il reato commesso nel suo paese, osservando religiosamente la regola di mitezza e giustizia che in simili casi impone sempre di scendere e non salire giammai. Se la deportazione francese è meno penosa della deportazione in ergastolo che vuolsi stabilire nel nuovo codice penale italiano, il giudice al reo che avrebbe incorso la deportazione straniera infliggerà la relegazione secondo le forme e misure delle leggi nostre: e con ciò sarà sodisfatto il bisogno della repressione senza ledere il colpevole o deteriorare la sua sorte.

X. Finalmente il nostro oppositore ripetute volte accenna agli ostacoli della diplomazia. Noi già vedemmo nel seno della commissione aggirarsi lo spettro di madonna diplomazia e lo udimmo con dimessa voce sussurrarci all'orecchio pa-

role di misteriosa minaccia. Ma noi lo guardammo in viso, e conosciuto che era un fantasma diafano senza corpo o sostanza procedemmo oltre nel nostro cammino. Qual'è oggi l'orcano senso che si nasconde nello scritto avversario sotto queste parole *ostacoli diplomatici?* Forse il sig. Arabia vuol farci temere che quel grande monarca il cui senno straordinario dirige i destini di Europa, vorrà per il nostro articolo abbandonare la protezione d'Italia, o farne un caso di guerra? Si tranquillizzi su questo timore poichè siamo ben certi che nessuna nazione ci volgerà contro le armi per l'orresto di un forzato evaso dalle sue galere.

Già le convenienze diplomatiche sono pienamente salve nel nostro progetto perchè il medesimo dispone che prima di ogni altro passo *si offra il delinquente estero al governo al quale appartiene*, e se lo richiede a lui si consegni; sicchè a bene guardarvi addentro la persecuzione dello straniero si farà sempre secondo la nuova teoria con l'annuenza del suo governo il quale se non vuole che si proceda non ha che a richiederlo.

Ma se il governo estero così interpellato dichiara di non reclamare il suo suddito, qual ragione avrà egli di salire in collera contro di noi se noi non volendo tollerare che costui ecciti al delitto i sudditi nostri con lo esempio di una fortunata impunità, lo sottoponiamo alla punizione da lui meritata? E non è desso un atto di fratellanza e di buona amicizia verso la Nazione vicina afferrare un malvagio che ha offeso i cit-

todini di quella, che ha turbato lo loro tranquillità, e che all'ombra di poche sponne di terreno vorrebbe deridere le sue leggi e le vittime della propria nequizio?

D'altronde ripeterò anche una volta, siamo logici. Se la diplomazia estero non si mosse mai nè si riscaldò per gli articoli del codice sardo e nopoletano che vogliono punito l'estero per certi fatti commessi all'estero anche quondo a quella Nazione non ovevano codesti fotti inferito offesa nessuna, se niente si povenlò di ledere i rapporti internazionali quando nell'art. 8 del codice sardo si sanzionò il diritto di punire i delitti dei forestieri commessi dentro il mezzo miriometro del nostra confine; se nessun governo insorse contro la recognizione più larga che fu fatta del nostra principio dol codice sassone; non è a temersi davvero che un governo amico voglia muoversi o riscaldarsi per la protezione di uno scellerato che come tale si proclamò da lui medesimo, e che fuggendo dallo sua patria per evitare le conseguenze del proprio misfatto ruppe egli per il primo i vincoli di sudditanza. Io vidi ogitarsi la diplomazia per la troppo largo protezione accordato agli emigrati: ma non veggo davvero possibilito che un governo civile si faccia ad affermare sul serio avere egli diritto ad esigere che noi diamo asilo a tutti i malfattori ai quali riusci sottrarsi dalla suo giustizia e che noi siamo in obbligo di tollerare la presenza di un facinoroso che tiene in giusto sospetto i sudditi nostri: non veggo possibilità

che una Nazione civile muova lagnanza perchè noi ci facciamo vendicatori delle offese recate alle sue leggi ed ai suoi cittadini.

Nessuno dunque degli argomenti con tanto studio raccolti a combattere la così detta *nuova teorica* ha solidità o peso che valga a rimuoverci dalla opinione accettata. Non può dubitarsi della nostra giurisdizione sull'estero quà presente; non può temersi di eccitare una guerra; non possono trattenerci le accidentali difficoltà delle procedure. Tutta la disputa deve dunque stringersi intorno alla *convenienza*. Se troviamo utile che l'Italia accetti la protezione di tutti i malfattori, di tutti i briganti fuggiti dai loro paesi cancelliamo il proposto articolo. Ma se invece crediamo che sia opera moralizzatrice del nostro popolo lo impedire il funesto esempio della impunità anche nello straniero, seguitiamo tranquilli le convinzioni nostre. La dottrina propugnata dall'oppositore potrà, come tutte le dottrine abitudinarie, piacere alla maggioranza dei contemporanei; la dottrina nostra, che già pur piacque a molti prima di noi, avrà il plauso della maggioranza dei posteri: i quali verranno attuando ogni giorno vieppiù il generoso ma vero principio della fraternità universale delle genti cristiane. E dico che la dottrina che io caldamente sostengo piacque ad altri prima di noi; perchè trovo che alla medesima accennò già fino dai suoi tempi Giulio Claro o secoli la scuola di tutti coloro che insegnarono

doversi noverare fra le origini della competenza in criminale oltre il luogo del commesso delitto e quello del domicilio del reo, anche il *luogo dello arresto*: fu poi esplicitamente sostenuta da Covarruvio e da Mattei; e successivamente da Vattel e nel 1830 da Pinheiro Ferreira, e vagheggiata come un desiderio dall'illustre Bonjean nel dotto rapporto che nel giugno 1866 presentava al Senato di Francia in proposito della nuova legge sulla estraterritorialità. L'attuazione di tale pensiero dovette restare nei voti dei filosofi finchè l'arretrata civiltà delle genti teneva gli stati in continuo sospetto tra loro. Ma è tempo che la santa aspirazione acquisti una vita pratica, ed è bello che l'Italia ne sia la coraggiosa iniziatrice.

Concludo che la è tutta questione di *convenienza*. Potrà su cotesto terreno discutersi se debba darsi una più o meno larga applicazione al principio: potrà discutersi sulle condizioni più o meno estese da apporsi alla sua applicazione. Ma negare radicalmente il principio è assolutamente impossibile. Sicchè la questione condotta su questo terreno tutta si stringe nel decidere fra l'importanza relativa che assumono in faccia alla giustizia penale una moneta tosata, ed un uomo trafitto, un marito avvelenato, una famiglia condotta alla miseria da un depositario infedele, una vergine violentemente contaminata. Tranquillo sul principio cardinale io mi sento ugualmente tranquillo in questo confronto di applicazione: non fu una

nuova teoria quella che da me si propose e alla onorevole Commissione piacque accettare, ma uno logica e giusta deduzione di uno regola ormai conosciuta, e vecchia quanto la fratellanza internazionale dei popoli civilizzati.

E qui chiudo il mio disadorno discorso. E nel chiuderlo mi sorride all'anima il pensiero che almeno questa volta non udrò ripetermi all'orecchio quella ingiusta rampogna che io sia il perpetuo patrono dei delinquenti. Quanto sia falsa cotesta accusa già lo avranno giudicato tutti coloro che degnarono di uno sguardo i miei scritti; dove nella soluzione degli ardui problemi di giure penale io mi pronunziai spessissimo per la più severa sentenza. Ma almeno questa volta non avrò a temere codesto rimprovero troppo spesso ripetuto o dai maligni o dagli illusi a discredito mio. Questa volta la situazione è nettamente delineata in un senso tutto rovescio. Io vecchio sacerdote della difesa combatto per la punizione dei delinquenti; il mio oppositore Procuratore del Re sostiene la impunità del colpevole.

Detto questo per rivendicare l'assunto nostro dalla taccia di novità e di utopia, io stringo amica la mano al riverito e dotto collega: e dichiaro che in quanto alla seconda parte del suo scritto relativa alla signoria dei sommi principii di giure penale sulle leggi di eccezione saremmo perfettamente d'accordo.

Pisa 7 febbraio 1867.

PROF. FRANCESCO CARRARA